



Associazione Volontari
PROTEZIONE CIVILE
Solarolo - ONLUS

P.zza Gonzaga, 1 - 48027 Solarolo (RA)
Tel. 0546-618488 - cell. 340-0549670
e-mail: avpcsolarolo@gmail.com



Solarolo, 13/06/2019

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica per adeguamento dello Statuto dell'associazione secondo la nuova normativa per il terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche)

Sono presenti:

BAGNARI ALBERTO, BANDINI ROBERTO, CARROLI SILVANO, CAVEDONI GIANLUCA, CICOGNANI ALESSANDRA, CORTESI GIULIA, LIVERANI ALBERTO, MAZZINI FEDERICA, MAZZINI TIZIANO, MINGOZZI ORIELLA, NONNI GIANNI, PATUELLI FRANCO, RAGAZZINI VITTORIO, TABAKU ZABIT, ZUFFA GIOVANNI

Il Sig. BANDINI ROBERTO presenta delega per conto del Sig. ROSSI GIUSEPPE
Il Sig. BAGNARI ALBERTO presenta delega per conto del Sig. DALMONTE GIUSEPPE
Il Sig. NONNI GIANNI presenta delega per conto della Sig.ra BOTA GABRIELA SABINA
Il Sig. CARROLI SILVANO presenta delega per conto del Sig. ZOLI GIOVANNI
Il Sig. LIVERANI ALBERTO presenta delega per conto del Sig. COLAONE SERGIO
La Sig.ra CORTESI GIULIA presenta delega per conto del Sig. GIANCARLO RUBINI

Sono presenti 21 su 29 soci.

Alle ore 20,30 il Presidente, Carroli Silvano, prende la parola e dà inizio all'assemblea per l'illustrazione, l'argomentazione e l'approvazione dello Statuto dell'associazione secondo la nuova normativa per il terzo settore.

La segretaria Giulia Cortesi illustra ai soci presenti le modifiche allo statuto, aggiornato secondo la normativa vigente e secondo le indicazioni ricevute da PER GLI ALTRI - CSV DI RAVENNA.

L'assemblea approva all'unanimità lo statuto illustrato.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,30.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 27 GIU. 2019 al n. 839

Serie in per Euro 89.412.000,00

L'operatore
Giuseppe Benedici

Firma su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta

IL PRESIDENTE

(Carroli Silvano)

IL SEGRETARIO
(Cortesi Giulia)

(Giulia Cortesi)



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

**Associazione Volontari
PROTEZIONE CIVILE
Solarolo ODV**

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Associazione Volontari Protezione Civile Solarolo ODV"

TITOLO I ***Disposizioni generali***

ART. 1 *Denominazione e sede*

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Volontari Protezione Civile Solarolo ODV", formata da persone che prestano la propria opera nel volontariato di Protezione Civile
- 2) L'Associazione ha sede nel Comune di Solarolo (provincia di Ravenna) in Piazza Gonzaga, 1.
- 3) L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria
- 4) L'Associazione ha come scopo principale la solidarietà, non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo Titolo II.
- 5) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 *Statuto*

- 1) "Associazione Volontari PROTEZIONE CIVILE di Solarolo ODV" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 sul volontariato, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) L'Assemblea può deliberare regolamenti necessari e disciplinare gli aspetti organizzativi inerenti al presente statuto

ART. 3 *Efficacia dello statuto*

- 1) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione
- 2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa

ART. 4 *Modifiche allo statuto*

- 1) Per le eventuali modifiche del presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO II ***Scopi e Attività***

ART. 5 Scopi e Attività

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

- In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

collaborare con le pubbliche autorità di Pronto Intervento secondo le competenze specifiche dell'Associazione ed in tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno sociale e di promozione di Protezione Civile.

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 6 Area di attuazione delle attività

- 1) L'Associazione di volontariato opera nel territorio del Comune di Solarolo e nella Provincia di Ravenna. Nei casi previsti opera anche sul territorio nazionale o extra-nazionale

TITOLO III Gli aderenti

ART. 7 Soci

- 1) Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, che mosse da spirito di solidarietà si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.
- 2) E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.
- 3) I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

4) Inoltre si distinguono, a piena parità di trattamento, le seguenti tipologie di soci, che non sono vincolanti:

-Socio Fondatore: è tale il socio che sottoscrive l'atto costitutivo della presunta Associazione

-Socio Ordinario: è tale il socio che aderisce all'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo successivamente all'atto costitutivo

-Socio Onorario: è tale il socio ammesso all'Associazione per meriti, lasciti, donazioni, sovvenzioni, oblazioni; sono soci onorari di diritto i membri fondatori menzionati nell'atto costitutivo

⑧ ① La classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

⑧ ① Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 8 Ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione utile; a seguito della delibera il Consiglio Direttivo provvede all'iscrizione all'Albo. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.

ART. 9 Diritti

- 1) Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa
- 2) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto
- 3) Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa
- 4) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
 - d) prendere visione dei Libri Sociali, nel rispetto delle norme vigenti, comprese quelle a protezione della privacy, con possibilità da parte dell'Assemblea di regolamentarne le modalità
- 5) Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale.
Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni.

ART. 10 Doveri

- 1) I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro
- 2) Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede (onestà, rigore morale, ecc.)
- 3) I soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo

4) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa, tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione;

5) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 11 *Esclusione*

- 1) L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione
- 2) La qualità di socio si perde per:
 - recesso
 - esclusione
 - decesso

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- ☞① mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- ☞① comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- ☞① persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO IV ***Gli organi***

ART. 12 *Indicazione degli organi*

- 1) Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti (organo facoltativo), Organo di controllo (verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto).
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea

ART. 13 *Assemblea*

- 1) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano, in regola con il pagamento della quota sociale.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
 - c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
 - d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
 - e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea straordinaria :
- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
 - b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.
- 4) L'assemblea ordinaria viene convocata via posta oppure tramite nuovi sistemi informatici dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 5) L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, per i quali occorrono la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8) Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 Verbalizzazione

- 1) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal Segretario oppure da un componente dell'Assemblea) sottoscritto dal Presidente
- 2) Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione
- 3) Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne eventualmente una copia

Il Consiglio Direttivo

ART. 15 *Composizione*

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti
- 2) Al proprio interno il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei componenti
- 4) Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui sia composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati gli atti.
- 5) Il consiglio direttivo viene convocato via posta oppure tramite nuovi sistemi informatici

ART. 16 *Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo

ART. 17 *Durata e funzioni*

- 1) Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per il periodo di tre anni, è rieleggibile, può essere revocato dall'Assemblea con maggioranza assoluta
- 2) Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione e all'attività di volontariato
- 3) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti
 - 4) Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito
- 5) Se, per effetto dell'art. 17 comma 4, ovvero per effetto dell'art. 11, ovvero per causa di forza maggiore il Consiglio Direttivo perde uno dei propri membri, a quest'ultimo subentra il primo dei non eletti; il consigliere così subentrato resterà in carica fino alla successiva Assemblea elettiva, ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 6) Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo.
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea
 - e) stabilire anno per anno la quota associativa
 - f) deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente in assenza di entrambi dal membro più anziano; esso si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza

della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non è in alcun modo ammessa la delega e nelle votazioni, in caso di parità non prevale il voto del Presidente, la proposta sarà da intendersi respinta, fatta salva la possibilità che la stessa sia ripresentata.

Il Presidente

ART. 18 *Elezione*

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti

ART. 19 *Durata in carica*

- 1) Il Presidente dura in carica tre anni
- 2) L'Assemblea, con la maggioranza di due terzi può revocare il Consiglio Direttivo.
- 3) Un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

ART. 20 *Funzioni*

- 1) Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l'assemblea dei soci, resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.
- 2) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa verso terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella prima riunione successiva.
- 4) Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V

Il Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di controllo (facoltativo)

ART. 21 *Collegio dei revisori dei conti (facoltativo)*

- 1) *L'organo di revisione, se nominato, è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. L'organo di revisione elegge al suo interno il Presidente.*
- 2) *I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e se invitati a quelle di Consiglio in entrambi i casi senza diritto di voto.*

Essi verificano le regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, controllano i bilanci e redigono la relazione di controllo.

L'organo di revisione esercita i poteri e le funzioni previste dagli art. 2043 e seguenti del codice Civile.

ART. 21.1 Organo di controllo (facoltativo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO VI

Le risorse economiche

ART. 22 Indicazione delle risorse

1) L'Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.

- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.
- 5) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni di legge in riferimento al D.Lgs 117/2017.
- 6) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII

Il bilancio

ART. 24 *Bilancio e conto consuntivo*

- 1) I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali
- 2) Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso

ART. 25 *Formazione e contenuto del bilancio*

- 1) Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso
- 2) Il bilancio consuntivo deve essere presentato annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (si veda Art. 22 comma 4 del Presente Statuto).

ART. 26 *Controllo sul bilancio*

- 1) I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati da un Collegio di tre Revisori dei Conti (facoltativo) designati dall'Assemblea tra i soci
- 2) Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate
- 3) Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea

ART. 27 *Approvazione del bilancio*

- 1) Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti entro il termine della seduta stessa
- 2) Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente

TITOLO VIII

Le convenzioni

ART. 28 *Deliberazioni delle convenzioni*

- 📁① Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo
- 📄① Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione

ART. 29 *Stipulazione della convenzione*

- 1) La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione

ART. 30 *Attuazione della convenzione*

- 1) Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione

TITOLO IX

Responsabilità

ART. 31 *Responsabilità ed assicurazione degli aderenti*

- 1) Gli aderenti all'Associazione sono assicurati durante lo svolgimento di compiti di Protezione Civile per infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della ex. Legge 266/91 – D.lgs. 117/17

ART. 32 *Responsabilità dell'Associazione*

- 1) L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati

ART. 33 *Assicurazione dell'Associazione*

- 1) L'Associazione può eventualmente assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa

TITOLO X

Rapporto con altri enti o soggetti

ART. 34 *Disciplina*

- 1) L'Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati

TITOLO XI

Disposizioni finali

ART. 35 *Disposizioni finali - rinvio*

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 36 *Scioglimento e liquidazione*

 ① Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017

ART. 37 *Clausola compromissoria*

1) Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di un accordo entro 30 giorni (decorsi dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l'Associazione che il Socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della clausola compromissoria, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art.1372 c. c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.